

REGOLAMENTO (CEE) N. 807/72 DELLA COMMISSIONE  
del 20 aprile 1972  
che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2727/71 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1680/71 <sup>(3)</sup> e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore,

devono essere modificati conformemente alle tabelle allegate al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Le tabelle dei supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previste all'articolo 15 del regolamento n. 120/67/CEE, sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 21 aprile 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 1972.

*Per la Commissione*

J. DENIAU

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

<sup>(2)</sup> GU n. L 282 del 23. 12. 1971, pag. 8.

<sup>(3)</sup> GU n. L 172 del 31. 7. 1971, pag. 63.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 20 aprile 1972 che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto

A. Cereali <sup>(1)</sup>

(u.c. / t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 4	1° term. 5	2° term. 6	3° term. 7
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0	0,50	0,50	0,35
10.01 B	Frumento duro	0	0	0	0,25
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	1,15
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 A	Granturco, ibrido, destinato alla semina	0	0	0	0
10.05 B	Granturco altro	0	0	0	0
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	5,00
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	1,50	1,50	1,30
10.07 D	Non nominati	0	0	0	0

<sup>(1)</sup> La durata di validità del titolo è limitata a 30 giorni, conformemente al regolamento (CEE) n. 2196/71 (GU n. L 231 del 14. 10. 1971, pag. 28).

## B. Malto

(u.c. / 100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 4	1° term. 5	2° term. 6	3° term. 7	4° term. 8
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0,089	0,089	0,062	0,062
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0,067	0,067	0,047	0,047
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0,205	0,205
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0,153	0,153
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0,178	0,178